Gennaio 2007

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Informative e news per la clientela di studio

- Le news di gennaio pag. 02
- Dal 1° gennaio 2007 modello F24 telematico obbligatorio per tutti i soggetti titolari di Partita Iva pag. 05
- Immatricolazioni di "comodo": scatta la verifica per gli autocarri utilizzati da aziende e professionisti pag. 07
- *Fringe benefit* per auto in uso promiscuo ai dipendenti pag. 09
- Romania e Bulgaria entrano nella UE pag. 11

I formulari operativi

- Elenchi clienti e fornitori: *fac-simile* di richiesta dati pag. 13

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 1° gennaio al 15 febbraio pag. 15

Agevolazioni e contributi

pag. 19

Informative e news per la clientela di studio

L'indennità suppletiva di clientela agli agenti è indeducibile
La Corte di Cassazione ha affermato che gli accantonamenti annuali dell'indennità suppletiva di clientela da corrispondere agli agenti (art.1751 c.c.) sono indeducibili dal reddito di impresa. Secondo la Corte, tali erogazioni hanno natura aleatoria che rende impossibile considerare come maturata nell'anno una qualche quota delle stesse. La maturazione dell'emolumento si verifica, perciò, solo all'atto della corresponsione di tali indennità, ossia con la cessazione del rapporto, perché solo allora vi è la certezza che consente la deduzione del costo.
(Corte di Cassazione, Sentenza n.24973, 24/11/2006)

Gestione della biblioteca: esenzione Iva per le sole prestazioni tipiche
L'attività di gestione di una biblioteca, resa nei confronti di un Comune da una cooperativa, è operazione esente da Iva. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art.10, n.22 del D.P.R. n.633/72 ha natura oggettiva: non rileva la natura giuridica del soggetto esecutore del servizio, come non risulta determinante il soggetto a cui viene fornita la prestazione. Ai fini dell'esenzione Iva, è necessario verificare che le prestazioni rese dal soggetto affidatario del servizio siano proprie, cioè tipiche, delle biblioteche (raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca).
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.135, 06/12/2006)

Chiarimenti sulla conservazione di scritture e documenti fiscalmente rilevanti
L'Agenzia delle Entrate ha commentato la disciplina recata dal D.M. 23 gennaio 2004, che detta le modalità applicative per la conservazione elettronica dei documenti informatici ed analogici ai fini tributari, con riferimento alle ulteriori fonti che concorrono a chiarire le modalità applicative della conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti.
(Agenzia delle Entrate, Circolare n.36, 06/12/2006)

Ici: il duplice requisito di possesso-utilizzo del soggetto *no profit* va sempre rispettato
La Corte costituzionale ha confermato che l'art.59, co.1, lett.c) del D.Lgs. n.446/97 non innova la disciplina dell'esenzione Ici prevista dall'art.7, co.1, lett.i) del D.Lgs. n.504/92: di tale esenzione fruiscono comunque i soli fabbricati posseduti dagli enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività meritorie previste dallo stesso art.7.
(Corte costituzionale, Ordinanza n.429, 06/12/2006)

Le linee guida del Garante per la *privacy* nei rapporti di lavoro con i datori privati
Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato le linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati. In particolare, sono approfonditi i temi dei cartellini identificativi dei dipendenti e dei loro dati sanitari e biometrici.
(Garante privacy, Provvedimento del 23/11/2006, G.U. n.285 del 07/12/2006)

Istruzioni per la stampa, l'uso e la compilazione del "Dau" 2007
L'Agenzia delle Dogane ha riunito in un unico manuale le istruzioni comunitarie per la compilazione delle dichiarazioni doganali, comprensive delle relative tabelle di codifica, e le principali disposizioni nazionali emanate in materia dalla data di adozione del formulario Dau.
(Agenzia delle Dogane, Circolare n.45, 11/12/2006)

Modalità di presentazione delle dichiarazioni di transito e di esportazione
L'Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni da applicare dal 1° gennaio 2007, in funzione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'Ncts (Nuovo Sistema di Transito Computerizzato), per la presentazione in dogana delle dichiarazioni di transito e di esportazione abbinata al transito in procedura ordinaria.
(Agenzia delle Dogane, Circolare n.46, 12/12/2006)

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli
L'Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle nazionali elaborate dall'Aci dei costi chilometrici da applicare per la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo di autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati. Il nuovo elenco, basato su una percorrenza di quindicimila chilometri annui, tiene conto della modifica che ha elevato dal 30% al 50% l'ammontare del benefit (7.500 chilometri). I nuovi importi chilometrici resteranno validi per l'intero 2007.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato, G.U. n.288 del 12/12/2006 S.O. n.233)

Trasmissione telematica delle pratiche edilizie
L'Agenzia del Territorio ha determinato le procedure attuative, le tipologie e i termini per la trasmissione telematica ai Comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione (Docfa) presentate a partire dal 1° gennaio 2006 e delle relative modalità di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia.
(Agenzia del Territorio, Decreto del 06/12/2006, G.U. n.288 del 12/12/2006)

Individuati i veicoli che consentono il trasporto privato di persone
L'Agenzia delle Entrate ha reso noti i parametri per stabilire quando un veicolo, a prescindere dalla categoria di omologazione, risulta da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. Il provvedimento risolve la questione delle immatricolazioni "di comodo" (autocarri) in quanto i veicoli individuati sono assoggettati al regime ai fini II.DD. ed Iva dei veicoli non strumentali. Il documento rende noto, inoltre, che verranno individuati anche i veicoli a cui estendere tale disciplina e quelli a cui, pur presentando tali criteri, va disapplicata.
(Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 06/12/2006, G.U. n.289 del 13/12/2006)

Guida fiscale alla compravendita della casa
Sul sito *web* delle Entrate è stata diffusa la guida dedicata ai temi fiscali relativi alla compravendita della casa. In particolare, il volume si sofferma sulle agevolazioni fiscali e sul credito d'imposta previsto dalla norma per il riacquisto della prima casa e illustra il caso specifico della detrazione Irpef, spettante in caso di acquisto di un immobile che si trovi in un fabbricato interamente ristrutturato.
(Agenzia delle Entrate, Guida n.5, 13/12/2006)

Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – novembre 2006
L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2006. L'indice è pari a 128,3. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,7%.
(Istat, Comunicato del 14/12/2006, G.U. n.295 del 20/12/2006)

Verifiche periodiche sugli ascensori soggette ad Iva
Le somme pagate dai proprietari dei fabbricati per la verifica periodica degli ascensori e montacarichi costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi da assoggettare all'Iva, anche quando la prestazione è resa da enti pubblici. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, ritenendo che i corrispettivi siano da assoggettare agli ordinari obblighi Iva, prescindendo dalla natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto che rende tale servizio.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.143, 19/12/2006)

Ammessa la consegna *on line* del Cud al dipendente
E' possibile trasmettere al contribuente la certificazione Cud in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Inoltre, se il modello Cud sarà emesso come documento informatico (con apposizione del riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica) dovrà essere conservato nella stessa forma mentre se sarà emesso come documento analogico, dovrà essere materializzato e conservato secondo le modalità tradizionali, salva la possibilità di procedere alla conservazione elettronica.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.145, 21/12/2006)

Dal 1° gennaio 2007 Bulgaria e Romania entrano nella Unione europea
Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 Bulgaria e Romania sono entrate a far parte dell'Unione europea. Da tale data i movimenti delle merci che interessano quei paesi non costituiscono più importazioni o esportazioni ma acquisti e cessioni intracomunitarie. L'Agenzia delle Dogane ha segnalato le misure transitorie da osservare per tutte le operazioni doganali iniziate anteriormente al 1° gennaio 2007.
(Agenzia delle Dogane, Nota n.3393, 27/12/2006)

Dal 15 gennaio 2007 aggiornamento sperimentale on line per il catasto terreni
L'Agenzia del Territorio ha definito le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale per l'aggiornamento degli atti relativi al catasto terreni (procedura Pregeo 9). Il servizio partirà il 15 gennaio prossimo nelle province di Milano, Brescia, Padova, Biella, Ravenna, Bologna, Siena, Reggio Calabria, Cuneo e Modena, e il 15 febbraio 2007 sarà esteso a Catania, Ascoli Piceno, Lecce, Viterbo, Campobasso, Cagliari, Genova, Potenza e Udine, con una fase sperimentale che coinvolgerà un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sarà attuata d'intesa con gli Ordini ed i Collegi professionali.
(Agenzia del Territorio, Provvedimento del 22/12/2006, G.U. n.1 del 02/01/2007)

Modulistica per ottenere l'abilitazione ai controlli annuali dei misuratori fiscali
Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono indicati i soggetti che possono effettuare la verifica dei misuratori fiscali (laboratori, fabbricanti e laboratori di fabbricanti) ed è pubblicata la modulistica da utilizzare per ottenere l'abilitazione ad effettuare tali controlli. Tutti gli utenti dei registratori di cassa devono richiedere annualmente, ad appositi centri di assistenza, la verifica periodica dei misuratori installati nel proprio esercizio, pena la non utilizzabilità degli apparecchi stessi.
(Agenzia delle Entrate, Novità, sito internet)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1° GENNAIO 2007 MODELLO F24 TELEMATICO OBBLIGATORIO PER TUTTI I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Dal **1° GENNAIO 2007** tutti i titolari di partita Iva dovranno obbligatoriamente effettuare i pagamenti di tributi (Iva, ritenute, Irpef, Ires, Irap, ecc.) e contributi (Inps, Inail, Enpals, ecc.) utilizzando lo strumento del modello F24 telematico.
Va ricordato, peraltro, che tale obbligo - introdotto dalla Manovra d'estate (decreto legge 223/06) - decorre già dal 1° ottobre 2006 per le sole società a responsabilità limitata, società per azioni ed enti commerciali.
Tale obbligo – anche in futuro – non riguarderà (per ora) i soggetti che non risultano titolari di partita Iva: si tratta, ovviamente, dei privati (vi rientrano anche i soci di società di persone o di società di capitali in quanto soggetti che non possiedono la partita Iva) ma anche altri soggetti che di norma non possiedono un numero di partita Iva in quanto non svolgono attività commerciale quali, ad esempio:

- gli enti non commerciali (associazioni, Onlus, organizzazioni di volontariato, pro-loco, ecc.);
- i condomini.

Si precisa, tuttavia, che qualora un ente non commerciale risulti in possesso di una partita Iva, tutti i pagamenti da esso effettuati (anche se riferiti all'attività istituzionale) dovranno essere eseguiti utilizzando obbligatoriamente lo strumento telematico.
Nonostante l'obbligo telematico in futuro sarà possibile - come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n.30/E/2006 – effettuare i pagamenti tramite modello F24 ancora in forma cartacea presso banche o poste, nei casi in cui risulta difficoltoso l'utilizzo dello strumento telematico. Si tratta – per citare i casi più frequenti - dei pagamenti effettuati:

- **con modelli F24 predeterminati**: il caso più frequente è sicuramente rappresentato dai modelli precompilati di competenza dell'Inps e relativi alla contribuzione fissa delle gestioni artigiani e commercianti; la presentazione cartacea, tuttavia, è ammessa se nel modello F4 predeterminato non vengono apportate integrazioni e quindi, in caso di compensazione con crediti tributari, il modello F24 deve essere presentato obbligatoriamente in forma telematica;
- **successivamente alla cessazione della partita Iva**: i pagamenti eseguiti successivamente alla chiusura della posizione Iva ma riferiti ad imposte, contributi e premi riferiti relativi all'attività oramai cessata, possono essere eseguiti con modalità cartacee (presentazione modello F24 in Banca o Posta);
- **da soggetti impossibilitati ad aprire un conto corrente:** in tale caso viene consentito versare imposte e contributi con modalità cartacea (si tratta, ad esempio, dei soggetti protestati e dei curatori fallimentari);
- **dagli eredi titolari di partita Iva:** gli eredi titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti riguardanti la liquidazione dell'attività del *de cuius* con modalità cartacea (presentazione modello F24 in Banca o Posta).

Il soggetto titolare di Partita Iva, al fine di pagare i modelli F24 con modalità telematica, potrà scegliere tra due possibilità:

1) compilare e pagare direttamente il modello F24 con modalità telematiche;
2) rivolgersi al proprio consulente (verificando che si tratti di un intermediario abilitato), incaricandolo di effettuare i pagamenti con addebito diretto sul proprio conto corrente.

In entrambi i casi, sia il titolare di partita Iva che l'intermediario abilitato, potranno effettuare i pagamenti dei modelli F24 utilizzando, alternativamente:

A) i servizi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Servizio Fisconline per il pagamento diretto e Servizio F24 Cumulativo per l'intermediario abilitato)
B) i servizi messi a disposizione dal sistema bancario (servizi di remote *banking* quali il Servizio di *Home Banking* o il Servizio Cbi - *Corporate Banking* Interbancario).

Per un'analisi delle procedure con le quali è possibile effettuare i pagamenti dei modelli F24 in forma telematica, nonché della modulistica da utilizzare nel rapporto consulente/cliente, si rinvia allo specifico **Vademecum** disponibile sul sito web www.euroconference.it nella sezione xxxxxxx



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IMMATRICOLAZIONI DI "COMODO": SCATTA LA VERIFICA PER GLI AUTOCARRI UTILIZZATI DA AZIENDE E PROFESSIONISTI

Con la Manovra d'estate (decreto legge 223/06) il Governo ha emanato una specifica disposizione per colpire le cosiddette immatricolazioni "di comodo" ed, in particolare, i veicoli che vengono immatricolati ad uso autocarro al solo fine di conseguire dei vantaggi di natura fiscale (e cioè la completa detrazione dell'Iva e la totale deducibilità del costo).
Tale disposizione faceva riferimento ad un apposito provvedimento dell'agenzia delle entrate per individuare quei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere considerati al pari delle autovetture in quanto consentono il trasporto di persone.
La conseguenza di tale assimilazione (autocarro = autovettura) determina per tali veicoli - sotto il profilo fiscale – l'applicazione delle disposizioni previste per le autovetture e cioè, la totale indeducibilità dei costi per le imprese, la parziale deducibilità dei costi per i professionisti, nonché la limitazione della detrazione (nella misura forfetaria che sarà approvata dal Consiglio dell'Unione Europea) ai fini Iva.
In data **6 dicembre 2006** è stato emanato il **Provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate** che fissa i criteri per verificare se – dal punto di vista della disciplina fiscale - un veicolo immatricolato autocarro possa essere considerato tale o, invece, debba essere rivisto come un'autovettura.
Per procedere alla verifica occorre:

A) in primo luogo, reperire il **libretto di circolazione del veicolo**, in quanto da esso sono ricavabili tutti i dati necessari per effettuare il controllo;
B) il passaggio successivo consiste nella verifica di tre elementi e cioè la tipologia di immatricolazione, il codice carrozzeria, ed il numero dei posti. La possibile assimilazione dell'autocarro all'autovettura si ha – secondo quanto stabilito dal provvedimento – se dall'esame del libretto di circolazione del veicolo risultano i seguenti tre elementi:
 - immatricolazione o reimmatricolazione come N1
 - codice carrozzeria F0 (effe zero)
 - quattro o più posti

 L'assenza di uno solo di questi tre elementi (in quanto ad esempio il veicolo consente il trasporto di tre persone oppure presenta un codice carrozzeria diverso da F0) non fa scattare l'applicazione della disposizione che assimila tale veicolo ad un'autovettura;
C) in presenza di tutti e tre gli elementi di cui al punto precedente, l'assimilazione è possibile, ma è necessario effettuare un ulteriore conteggio utilizzando la **formula** indicata nel provvedimento. Solo se il risultato della formula è pari o superiore a 180 l'autocarro deve essere considerato fiscalmente al pari di un'autovettura.

$$I = \frac{Pt\ (kW)}{Mc - T\ (t)} >= 180$$

Pt (kW) = potenza del motore espressa in kilowatt
P = portata del veicolo
Mc = massa complessiva
T (t) = tara espressa in tonnellate
P = Mc – T (t)

Si riportano di seguito due esempi di calcolo per la verifica dell'assimilazione autovettura-autocarro.

ESEMPIO 1

Autocarro non assimilato ad una autovettura

Veicolo marca Renault, mod. Espace, immatricolato come "autocarro per trasporto di cose – uso proprio".

Dalla carta di circolazione risulta:

Categoria del veicolo	(lett.J)	N1
Codice carrozzeria	(lett.J.2)	F0
Numero di posti	(lett.S.1)	5
Potenza motore	(lett.P.2)	110 kW
Massa complessiva	(lett.F.2)	2.555 kg = 2,550 t

Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg. 705 (0,705 t) il rapporto potenza/portata è pari a 110 / 0,705 = 156,02

Essendo 156,02 < 180 il veicolo in esame non è equiparato fiscalmente ad un'autovettura.

ESEMPIO 2

Autocarro assimilato ad una autovettura

Veicolo marca Suzuki, mod. Gran Vitara, immatricolato come "autocarro per trasporto di cose – uso proprio".

Dalla carta di circolazione risulta:

Categoria del veicolo	(lett.J)	N1
Codice carrozzeria	(lett.J.2)	F0
Numero di posti	(lett.S.1)	4
Potenza motore	(lett.P.2)	80 kW
Massa complessiva	(lett.F.2)	2.005 kg = 2,005 t

Essendo indicata direttamente la Portata pari a kg. 415 (0,415 t) il rapporto potenza/portata è pari a 80 / 0,415 = 192,77

Essendo 192,77 > 180 il veicolo in esame è equiparato fiscalmente ad un'autovettura.

Al di là della necessità di effettuare i conteggi occorre, tuttavia, segnalare due ulteriori aspetti di particolare rilevanza:

- né la disposizione normativa né il provvedimento ora esaminato si pronunciano sulla decorrenza delle disposizioni in essi indicate e, pertanto, non è ad oggi noto se le stesse risultano applicabili alle immatricolazioni passate (con pesantissimi effetti dal punto di vista fiscale) o riguardi le sole immatricolazioni poste in essere successivamente alla entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto legge 233/06 (4 luglio 2006);
- il Provvedimento del 06.12.2006, dopo aver fissato i criteri per stabilire l'assimilazione autocarro-autovettura, rinvia a successivi provvedimenti l'individuazione di quei veicoli:
 a) ai quali si **disapplica** tale provvedimento (in quanto comunque non consentono il trasporto di persone)
 b) ai quali si **estende** l'applicazione del provvedimento esaminato in quanto, pur rispettando i parametri in esso indicati (assenza di uno dei tre elementi o risultato inferiore a 180) consentono comunque il trasporto di persone.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FRINGE BENEFIT PER AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

La disciplina degli autoveicoli aziendali è stata profondamente modificata dal D.L. n.262/06 che, in breve, ha agito sui veicoli che, secondo l'art.164 Tuir, già presupponevano una limitata deducibilità dei costi relativi al loro utilizzo, vale a dire autovetture e autocaravan quando non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
Il panorama che esce da tale intervento è di ulteriore restrizione in termini di deducibilità, nel senso che, limitando l'esame al comparto delle imprese:

1. le autovetture utilizzate dalle aziende che non esercitano attività di rappresentanza o agenzia non consentono la deducibilità di alcun costo;
2. le autovetture utilizzate dalle aziende che esercitano attività di rappresentanza o agenzia (essendo a queste equiparati solamente gli agenti di assicurazione e i promotori finanziari), consentono la deducibilità dell'80% dei costi con un tetto, per gli ammortamenti, di € 25.822,84; tuttavia è ammesso che tali aziende possano configurare gli automezzi come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria, il che consente l'integrale deducibilità delle spese d'impiego; per ammettere la deduzione dei canoni, i contratti di leasing devono avere una durata almeno pari al periodo ordinario di ammortamento e, in caso di deduzione parziale dei costi, resta l'impossibilità di dedurre quote anticipate di ammortamento;
3. è stata altresì modificata la disciplina relativa all'autoveicolo concesso in uso promiscuo al dipendente, aspetto di cui si dirà meglio nel successivo paragrafo.

I veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
Il D.L. n.262/06 ha soppresso la disposizione, contenuta nell'art.164 Tuir, che consentiva l'integrale deducibilità dei costi in capo alle aziende che concedevano a un dipendente l'uso promiscuo di un autoveicolo per la maggior parte del periodo d'imposta. Ciò a fronte dell'emersione, in capo al dipendente medesimo, di un *fringe benefit* calcolato convenzionalmente, secondo le indicazioni normative in materia di lavoro dipendente. La disposizione è stata sostituita da una che ammette, in capo all'azienda, la deduzione di un costo non eccedente il valore del *fringe benefit* tassato in capo al dipendente e, contemporaneamente, è stato ritoccato verso l'alto il valore di tale benefit. Questo valore si determina ancora in modo convenzionale, ed è dato dal 50% (percentuale così elevata dalla precedente del 30%) dell'importo che si ottiene moltiplicando il costo chilometrico del veicolo utilizzato dal dipendente, per una percorrenza annua convenzionale di Km 15.000, il tutto poi da rapportare al periodo di effettivo utilizzo.
In pratica, e ad esempio:

Costo /Km	Percorrenza convenzionale	Valore complessivo	*Fringe benefit* = valore complessivo per 50%
0,484817	15.000	7.272,255	3.636,13

Il co.72 dell'art.2 del D.L. n.262/06 aveva disposto la decorrenza di tale disposizione per il 2006, imponendo alle aziende di calcolare, già nella busta paga di ottobre, gli effetti di questa nuova disposizione, rinviando al conguaglio annuale il conteggio definitivo.
Tuttavia, la Legge Finanziaria per il 2007 interviene sulla decorrenza di detta disposizione, nel senso che l'incremento dal 30 al 50 della percentuale per calcolare il valore convenzionale del *fringe benefit* ha effetto a decorrere dal 2007 (v. co.324 dell'articolo unico della L. n.296/06).
Questa scelta legislativa, di conseguenza, oltre a vanificare i conteggi fatti dalle aziende negli ultimi mesi dell'anno scorso, fa sì che, per il 2006, le aziende potranno dedurre i costi per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti nei limiti di un *fringe benefit* convenzionale calcolato sulla base del 30%.

La determinazione del *fringe benefit*
La determinazione del *fringe benefit*, che costituisce l'importo tassabile per il dipendente, avviene utilizzando dei valori contenuti in tabelle opportunamente predisposte dall'Automobile Club d'Italia. Sul sito dell'ACI, tuttavia, dove i dati sono disponibili, quelli oggi presenti non sono aggiornati, ma si segnala che, nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.288 del 12 dicembre 2006, sono stati pubblicati i dati da utilizzare per eseguire i calcoli a valere per il 2007. Gli autoveicoli sono suddivisi prima secondo l'alimentazione – benzina o gasolio – poi per marca e modello. Se nelle tabelle non dovesse essere trovato il veicolo effettivamente utilizzato, si deve scegliere quello più vicino per modello e prezzo.
Le tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale consentono di calcolare immediatamente il valore del *fringe benefit* annuo, come dall'esempio che segue:

Marca	Modello	Serie	Costo Km a 15.000 Km	*Fringe benefit* annuale
AUDI	**A6 3.2/24v v6 Fsi**	**Berlina Mod. 2005**	**0,829558**	**6.221,69**

Si ricorda che il valore del *fringe benefit* si riduce in funzione di eventuali importi che l'azienda dovesse addebitare al dipendente per l'uso promiscuo che ne effettua. Correlativamente si riduce anche l'importo deducibile per l'azienda medesima. Così, nell'esempio riportato, se fossero addebitati al dipendente costi per € 3.000 al lordo di Iva, il *fringe benefit* tassabile si ridurrebbe a € 3.221,69 su base annua.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ROMANIA E BULGARIA ENTRANO NELLA UE

A decorrere dal 1 gennaio 2007 Romania e Bulgaria diventano stati membri dell'Unione Europea; ciò comporta ovvie modificazioni alle abitudini dei clienti che operano nei confronti di detti paesi.

Adempimenti contabili

Prima di tutto occorre segnalare che le cessioni verso soggetti residenti in detti paesi non dovranno essere considerate esportazioni ma bensì **cessioni comunitarie** e pertanto il titolo di non imponibilità da indicare nelle fatture emesse sarà l'art.40 del D.L. n.331/93.

Allo stesso modo gli acquisti da operatori residenti in uno di detti paesi non dovranno essere qualificate quali importazioni ma bensì dovranno essere considerati **acquisti comunitari**, con obbligo di integrazione della fattura di acquisto come avviene per qualunque fattura ricevuta da un operatore residente nella comunità europea.

Intrastat

L'ingresso di Romania e Bulgaria nella UE comporta la necessità di comprendere le operazioni realizzate nei confronti di soggetti residenti in uno di detti paesi nel novero di quelle che devono essere indicate all'interno dei modelli Intrastat; dal 1 gennaio 2007 occorrerà pertanto tenere monitorati gli scambi con tali paesi per verificare il superamento dei **limiti** che regolano la periodicità di presentazione del modello.

Si coglie l'occasione per ricordare gli attuali limiti al superamento dei quali l'obbligo di presentazione del modello passa da annuale a trimestrale/mensile.

PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT			
Vendite		**Acquisti**	
Volume degli scambi dell'anno precedente	Periodicità presentazione	Volume degli scambi dell'anno precedente	Periodicità presentazione
Superiore a € 200.000	**MENSILE**	Superiore ad € 150.000	**MENSILE**
Tra € 40.000 ed € 200.000	**TRIMESTRALE**		
Fino ad € 40.000	**ANNUALE**	Fino ad € 150.000	**ANNUALE**

Dal 2003 è stata eliminata la periodicità di presentazione trimestrale per gli acquisti.

Si attende un provvedimento che dovrebbe modificare tanto i limiti quanto le modalità di verifica; quando tale provvedimento verrà pubblicato lo Studio provvederà ad informare tempestivamente la gentile clientela.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: FAC-SIMILE DI RICHIESTA DATI

Come noto, con la manovra d'estate (D.L. n.223/06) sono stati reintrodotti gli elenchi clienti e fornitori, obbligo a suo tempo abrogato dall'intervento di semplificazione del decreto legge 10/06/1994 n.357. In particolare:

- quello dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture nell'anno solare di riferimento (elenco clienti);
- quello dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (elenco fornitori).

La prima scadenza prevista per l'invio degli elenchi (relativi all'anno 2006), si ricorda, è fissata per il prossimo 29 aprile 2007.

Per ciascuno dei soggetti ricompresi tanto nell'uno che nell'altro elenco, saranno sicuramente da indicare il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazione, con separata evidenza della quota imponibile, dell'imposta, della quota esente, della quota non imponibile.

La Finanziaria 2007 ha introdotto, per il solo anno 2006, la possibilità di considerare valide le comunicazioni effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta, abbia indicato il numero di partita Iva dei predetti soggetti.

Oltre a questi dati fondamentali, un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate avrà il compito di stabilire gli ulteriori elementi informativi necessari, nonché gli aspetti di natura tecnica. Per il solo periodo 2006, l'elenco dei clienti conterrà esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva, mentre per l'indicazione degli altri soggetti, nei cui confronti viene emessa fattura, l'adempimento è rinviato al prossimo anno.

Elenco:	Per il 2006	Norma a regime
CLIENTI	Dati dei soggetti titolari di partita Iva nei cui confronti sono state emesse fatture	Dati di tutti i soggetti nei confronti dei quali è stata emessa fattura
FORNITORI	Dati riferiti ai soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta	

Al fine di predisporsi per tempo alla corretta esecuzione dell'adempimento, si riporta un fac-simile di richiesta dati da inviare a clienti e fornitori, onde consentire la corretta gestione dei dati anagrafici (in particolare quello riferito al codice fiscale, non sempre presente nei documenti emessi ai fini dell'Iva) da riportare negli elenchi in questione.

Fac-simile di richiesta dati ai fini della compilazione degli elenchi clienti/fornitori

Spett.le Cliente / Fornitore:

Oggetto: aggiornamento dati anagrafici.

Al fine di reperire i dati necessari alla compilazione degli **elenchi Clienti/Fornitori** (art.37, commi 8 e 9, D.L. 223/2006), Vi chiediamo la verifica e l'eventuale aggiornamento dei Vostri dati, chiedendoVi espressamente di specificare oltre la partita Iva anche il **codice fiscale**, anche quando i predetti dati siano coincidenti.

RAGIONE SOCIALE: _____
SEDE LEGALE: _____
CAP: _____ CITTA': _____
CODICE FISCALE: _____
PARTITA IVA: _____
TELEFONO: _____ FAX: _____ CELLULARE: _____
E_MAIL: _____

Questi dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 relativamente alla tutela dei dati personali (Privacy).

Vi preghiamo di **ritornarci la presente debitamente compilata** al seguente numero di fax: _____.

Ringraziando, con l'occasione porgiamo
Cordiali saluti.

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DALL'1 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2007

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dalL'1 gennaio al 15 febbraio 2007, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Lunedì 15 Gennaio

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Martedì 16 Gennaio

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 gennaio 2007** il termine per presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre 2006.

- **Versamenti Iva**

Sempre il **16 gennaio** scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre dai contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.
Dal 1° gennaio, si ricorda, per i titolari di partita Iva il versamento può avvenire esclusivamente con modalità telematiche, così come tutti gli altri tributi, contributi e premi pagabili tramite il modello F24.

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade il **16 gennaio 2007** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di dicembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese precedente relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali e degli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Martedì **16 gennaio 2007** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%, calcolata sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- Versamento da parte degli intermediari abilitati all'utilizzo del modello F24 cumulativo delle imposte e contributi per conto dei contribuenti che hanno conferito delega.

Mercoledì 17 Gennaio

- Ultimo giorno utile per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti scadenti lo scorso 18 dicembre 2006 con sanzione ridotta al 3,75%.

Venerdì 19 Gennaio

- Ultimo giorno utile per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti a titolo di saldo ICI 2006 scadenti lo scorso 20 dicembre 2006 con sanzione ridotta al 3,75%.

Sabato 20 Gennaio

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre**

Scade il **20 gennaio 2007** il termine per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di dicembre 2006.

- **Dichiarazioni e comunicazioni al CONAI**

Entro il **20 gennaio 2007** va inviata la dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente, al IV trimestre 2006 nonché all'anno 2006 a seconda delle diverse classi di periodicità di appartenenza.
In merito agli adempimenti CONAI si segnala che è stato abolito l'utilizzo dei moduli 6.7, 6.8 e 6.9. Tali moduli, pertanto, non dovranno essere più inviati dal 1° gennaio 2007. Dovranno comunque essere verificati, entro i termini previsti e secondo le modalità riportate nella Guida, la classe di dichiarazione (mensile, trimestrale, annuale, esente) e il soddisfacimento dei requisiti necessari per l'utilizzo delle procedure semplificate per l'import e della procedura di compensazione import/export.

- **Presentazione denunce ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

Scade sempre il **20 gennaio 2007** il termine ultimo per procedere alla presentazione al Comune della denuncia per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in seguito ad occupazione di locali ed aree tassabili, ovvero variazione delle superfici già dichiarate, avvenuta nel corso dell'anno 2006. La denuncia deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dai singoli comuni.

Lunedì 22 Gennaio

- Termine ultimo per procedere al versamento, da parte dei contribuenti eredi di persone decedute successivamente al 20 febbraio 2006, delle imposte e contributi a saldo del 2005 con maggiorazione dello 0,40% risultanti dalla dichiarazione UNICO 2006.

Venerdì 26 Gennaio

- Ultimo giorno utile per procedere alla regolarizzazione dell'omesso o insufficiente versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2006 con sanzione ridotta al 3,75%.

Lunedì 29 Gennaio

- Ultimo giorno utile per procedere alla presentazione delle dichiarazioni modello 770 ordinario; dichiarazione IVA separata e modello UNICO che avrebbero dovuto essere spediti telematicamente entro lo scorso 31 ottobre 2006 senza che le stesse vengano considerate omesse.

Martedì 30 Gennaio

- Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.01.2007.

Mercoledì 31 Gennaio

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al trimestre precedente e all'anno precedente**

Il **31 gennaio 2007** scade il termine per la presentazione dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel quarto trimestre 2006 dai contribuenti che hanno realizzato nell'anno solare precedente cessioni intracomunitarie di ammontare complessivo superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro.
Entro lo stesso termine vanno presentati gli elenchi INTRASTAT per l'intero anno 2006 da parte dei contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato:

- cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro;
- acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo non superiore a 150.000 euro.

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il **31 gennaio 2007** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione (modello EMens) nel mese precedente.

- Versamento del canone annuale di abbonamento RAI.
- Termine ultimo per il versamento del contributo annuo obbligatorio 2007 da parte dei revisori contabili.
- Versamento quale prima o unica rata della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) da parte dei contribuenti obbligati.
- Versamento quale prima o unica rata dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni da parte dei contribuenti obbligati.
- Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con bollo scadente a dicembre 2006 nonché da parte dei proprietari di ciclomotori.
- Termine ultimo per sottoscrivere l'inventario relativo al periodo d'imposta 2006 da parte dei soggetti obbligati alla redazione dello stesso.
- CONAI termine ultimo per la trasmissione del modulo 6.15 per richiedere l'esenzione dal contributo per imballaggi cauzionati e del modulo 6.16 per comunicare le quantità (acquistate in esenzione, nell'anno precedente, per circuito cauzionale) non restituite dalla controparte.

Giovedì 15 Febbraio

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

REGIME DE MINIMIS: NUOVE SOGLIE E NUOVI SETTORI AMMESSI DAL 1° GENNAIO 2007

Il 12 dicembre scorso, la Commissione Europea ha adottato un nuovo Regolamento, operativo dal 1° gennaio 2007, in base al quale i contributi riconoscibili nell'arco di un triennio, in regime *de minimis,* passano da un importo massimo di 100.000,00 euro, ad un tetto di 200.000,00 euro.

Il nuovo regime prevede inoltre che le garanzie su prestiti rientreranno nel regime degli aiuti *de minimis* purché la parte di prestito assistita dalla garanzia non sia superiore a 1,5 milioni di euro.

A differenza della precedente normativa, in applicazione del nuovo regime viene espressamente prevista la "non cumulabilità" di tali aiuti con altri aiuti statali relativamente allo stesso progetto, in modo da evitare che le intensità massime di aiuto previste dai vari strumenti comunitari siano erroneamente by-passate.

Altro aspetto rilevante: diversamente dal Regolamento in vigore fino al 31 dicembre scorso, il nuovo Regolamento prevede l'applicabilità del regime *de minimis* anche al settore dei trasporti e a quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

E' attesa inoltre l'attuazione di una norma transitoria che consenta l'applicazione dei nuovi parametri anche agli aiuti concessi anteriormente alla data dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento", in presenza di specifiche condizioni.

AGEVOLATE LE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE CHE SI CONCRETIZZERANNO NEL 2007 E NEL 2008

La Finanziaria per il 2007 ha inteso favorire le operazioni di fusione e scissione che verranno effettuate nel corso del 2007 e del 2008 da parte delle società per azioni e in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. A fronte di queste operazioni, ai fini fiscali, verrà riconosciuto il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare massimo pari a cinque milioni di euro.

Il beneficio è ammesso solo a favore delle operazioni di aggregazione in cui partecipino:

- esclusivamente imprese operative da almeno due anni;
- imprese che non facciano parte dello stesso gruppo societario;
- soggetti non legati tra di loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllanti anche indirettamente ai sensi dell'art.2359 del codice civile.

Per accedere al beneficio è prevista la presentazione di una preventiva istanza, destinata a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Finanziaria.

AGEVOLAZIONI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DI STRUTTURE DI RICERCA OPERANTI NEL CAMPO DELLA PEDAGOGIA SPERIMENTALE

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale del 1° dicembre 2006 prot. n.2691/Ric./2006, ha emanato un bando volto alla attuazione di interventi finalizzati al potenziamento di strutture di ricerca di alta qualificazione scientifica operanti nel campo della pedagogia sperimentale e speciale.

SOGGETTI BENEFICIARI

La domanda di agevolazione può essere presentata da:

- università, statali e non statali, legalmente riconosciute ed istituite nel territorio dello Stato;
- enti di ricerca, di cui all'art.8 del DPCM 30 dicembre 1993 n.593 e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;
- altri soggetti, muniti di personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statuarie, siano impegnati nello svolgimento di attività di ricerca scientifica – tecnologica, senza fini lucrativi;
- fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statuarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all'art.59, co.3 della Legge n.388 del 23 dicembre 2000.

La domanda può essere presentata dai soggetti sopra descritti sia autonomamente, che congiuntamente con imprese industriali produttrici di beni e /o di servizi aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale.

INIZIATIVE AMMISIBILI

L'agevolazione consente di finanziare le spese sostenute per la messa a punto di modelli e sistemi per l'individuazione dell'istruzione in rete e soluzioni per il superamento della barriere nella comunicazione rivolta a soggetti con specifiche esigenze.
Per risultare ammissibili, le proposte dovranno presentare i seguenti caratteri:

- multidiciplinarietà;
- molteplicità di scopi applicativi;
- forte rilevanza scientifica internazionale.

La graduatoria sarà stilata considerando in particolare:

- il grado di innovatività ed originalità della proposta;
- e la rilevanza scientifica dei proponenti e dei partecipanti.

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in un contributo il cui valore massimo potrà essere pari ad € 2.934.000,00.

DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate, pena l'inammissibilità:

- secondo la modulistica e le indicazioni generali presenti all'indirizzo internet http://firb.cineca.it;
- entro e non oltre le ore 17:00 del 31.01.2007.

La procedura prevede tre tappe susseguenti:

- una preventiva registrazione dei soggetti che intendono interagire col sistema;
- la successiva redazione della proposta secondo quanto dettato dal predetto servizio Internet;

- la conseguente stampa della proposta così compilata, che dovrà essere debitamente sottoscritta ed inviata, entro i 7 giorni successivi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a*: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) – Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per la Ricerca Scientifica e Tecnologica – Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca – Ufficio IV – P.za J. F. Kennedy n.20 – 00144 ROMA.*

Nella redazione della proposta occorre tener presente che in caso di difformità tra il documento trasmesso via internet e quello inviato per posta, farà fede in via esclusiva la copia inoltrata attraverso il servizio Internet e che in qualunque momento i proponenti possono essere chiamati a fornire, su richiesta del MUR, chiarimenti, notizie e documentazioni ritenuti necessari dallo stesso Ministero.

AGEVOLAZIONI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DI STRUTTURE DI RICERCA OPERANTI NEL CAMPO DELLA LINGUISTICA

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale del 1° dicembre 2006 prot. n.2690/Ric./2006, ha emanato un bando volto alla realizzazione di un "*repository*" intelligente di contenuti digitali a sostegno della diffusione della lingua e della cultura italiana, attraverso il riconoscimento di contributi a favore dei soggetti che intendano aderire alla proposta.

SOGGETTI BENEFICIARI

La proposta, per ottenere l'agevolazione, può essere presentata da:

- università, statali e non statali, legalmente riconosciute ed istituite nel territorio dello Stato;
- enti di ricerca, di cui all'art.8 del DPCM 30 dicembre 1993 n.593 e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;
- altri soggetti, muniti di personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statuarie, siano impegnati nello svolgimento di attività di ricerca scientifica – tecnologica, senza fini di lucro;
- fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statuarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all'art.59, co.3 della Legge n.388 del 23 dicembre 2000.

La proposta potrà essere presentata dai soggetti sopra descritti sia autonomamente, che congiuntamente con imprese industriali produttrici di beni e /o di servizi aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale.

INIZIATIVE AMMISIBILI

L'agevolazione consente di finanziare le spese sostenute per la definizione e la creazione di un "*repository*" intelligente di contenuti digitali a sostegno della diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, favorendo il recupero del rapporto con la lingua e la cultura italiana da parte degli italiani di seconda e terza generazione;

Saranno in particolare ritenute ammissibili le proposte che presenteranno i seguenti caratteri:

- multidiciplinarietà;
- molteplicità di scopi applicativi;
- forte rilevanza scientifica internazionale.

Nella definizione della graduatoria verrà tenuto conto:

- del grado di innovatività ed originalità della proposta;
- della rilevanza scientifica dei proponenti e dei partecipanti.

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in un contributo il cui valore massimo potrà essere pari ad € 2.000.000,00.

DOMANDA

Le proposte dovranno essere presentate, pena l'inammissibilità:
- secondo la modulistica e le indicazioni generali presenti nel seguente sito: http://firb.cineca.it;
- entro e non oltre le **ore 17:00 del 31.01.2007**.

Per l'inoltro della domanda, occorrerà procedere secondo i seguenti passi:
- registrazione dei soggetti che intendono interagire col sistema;
- redazione della proposta secondo quanto dettato dal predetto servizio Internet;
- stampa della proposta così compilata, che dovrà essere debitamente sottoscritta ed inviata, entro i 7 giorni successivi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a*: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) – Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per la Ricerca Scientifica e Tecnologica – Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca – Ufficio IV – P.za J. F. Kennedy n.20 – 00144 ROMA.*

Laddove si verificassero delle difformità tra il documento trasmesso via internet e quello inviato per posta, farà fede in via esclusiva la copia inoltrata informaticamente.
In qualunque momento i proponenti possono essere chiamati a fornire, su richiesta del MUR, chiarimenti, notizie e documentazioni ritenuti necessari dallo stesso Ministero.

AGEVOLAZIONI DESTINATE AL RECUPERO DI COMPETITIVITÀ DI STRUTTURE DI RICERCA INDUSTRIALE

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, con DM dell'8 agosto 2000, ha emanato un bando teso al finanziamento di progetti presentati autonomamente che riguardano il riorientamento ed il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione personale. Si tratta di un finanziamento su scala nazionale, la cui durata è prevista dal 2001 al 2010.

SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione è destinata ai soggetti che abbiano una stabile organizzazione in Italia e rientrino in una delle seguenti categorie:
- imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
- imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- imprese artigiane di produzione, di cui alla Legge n.443/85;
- centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più soggetti di cui ai precedenti tre punti;
- consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria:
 - superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più dei precedenti punti;
 - superiore al 30% di soggetti ricompresi in una o più dei precedenti punti, per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
- parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MUIR del 25 marzo 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187/94).

Non sono invece ammessi progetti congiunti con università e centri di ricerca.

INIZIATIVE AMMISIBILI

Sono agevolabili i costi sostenuti per:

- ***attività di ricerca industriale***, eventualmente estensibile ad attività di *sviluppo precompetitivo,* che non siano però preponderanti;
- ***di formazione*** e/o ***riqualificazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca***,

purché finalizzate al riorientamento ed al recupero di competitività delle proprie strutture di ricerca.

Per attività di *ricerca industriale* si intende "*la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti*".

Per attività di *sviluppo precompetitivo* si intende "*la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali*".

Sono in particolare ammissibili i seguenti costi, sostenuti dal sessantesimo giorno successivo alla pronuncia del Comitato Tecnico valutatore:

Ricerca Industriale:

- spese del personale: ricercatori, tecnici, personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- costo delle strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati, di nuovo acquisto da utilizzare per l'attività di ricerca, detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero all'utilizzo a fini produttivi;
- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *kow-how*, di diritti di licenza, ecc.;
- spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;
- altri costi di esercizio, quali il costo di materiali, forniture e prodotti analoghi, purché direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Attività di formazione:

- costo del personale docente;
- spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- altre spese correnti, quali materiale e forniture;
- strumenti ed attrezzature nuove, per un valore corrispondente al loro esclusivo uso connesso con il progetto di formazione agevolato;
- costo dei servizi di consulenza;
- costo del personale per i partecipanti alla formazione, fino ad un massimo corrispondente al totale degli costi oggetto di agevolazione, sopra elencati.

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un contributo alla spesa e di un credito agevolato, diverso a seconda che l'oggetto dell'attività finanziata sia la ricerca industriale piuttosto che lo sviluppo precompetitivo. In particolare:

Ricerca industriale, fino ad un massimo pari al 50% espresso in ESL:

- **20%** contributo nella spesa
- **75%** credito agevolato;

Sviluppo precompetitivo, fino ad un massimo pari al 25% espresso in ESL:

- **10%** contributo nella spesa
- **70%** credito agevolato

Attività di formazione, fino ad un massimo pari al 50% espresso in ESL

- **25%** contributo nella spesa
- **70%** credito agevolato

Per quanto concerne le condizioni del finanziamento agevolato, è previsto che:
- il tasso di interesse sia pari allo 0,5% fisso annuo;
- la durata venga stabilita per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di concessione, comprendente un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di 5 anni.

DOMANDA

La domanda di finanziamento dovrà essere presentata al MIUR, corredata da:

- apposita autocertificazione in cui si attesti il possesso dei requisiti di affidabilità economico – finanziaria richiesti dalla normativa
- apposita autocertificazione relativa al possesso contemporaneo dei tre parametri che la UE ha individuato per attribuire il requisito di PMI, se l'impresa richiedente è una piccola o medio impresa.

Occorre tener presente che non verranno ritenute ammissibili le domande presentate da soggetti che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FAR o nei confronti del MUIR e che ciascun soggetto interessato non potrà presentare più di una domanda durante un quinquennio.
Le domande dovranno essere presentate al 28 febbraio di ciascun anno.
In particolare:

- 28/02/2007: Termine presentazione per il 2007;
- 28/02/2008: Termine presentazione per il 2008.